



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO**

in persona della Dott.ssa Sabrina Cignini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 3196 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, trattenuta in decisione all'udienza del 10.11.2022, avente ad oggetto un'azione di accertamento negativo del credito e di risarcimento danni

promossa da

MARIANI ROBERTA, titolare dell'impresa individuale "BAR KALISPERA di Mariani Roberta" (C.F. MRNRRTT87T49A488S), rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Colleluori, presso il cui studio è elettivamente domiciliata

**ATTRICE**

nei confronti di

RIVIERA GIOCHI S.R.L. (P.I. 03327230409), rappresentata e difesa dagli Avv. Giovanni Copioli e Pietro Bezzi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mariacristina De Santis

**CONVENUTA**

e di

DI LORENZO ANNA (C.F. DLRNNA70M65Z133S), rappresentata e difesa dagli Avv. Cristiano Morbidelli e Lauro Tribuiani, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**



Come da verbale di udienza del 10.11.2022, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 20.12.2012, la sig.a Mariani Roberta, titolare dell'impresa individuale "Bar Kalispera di Mariani Roberta", citava in giudizio la Riviera Giochi Srl e la Sig.ra Di Lorenzo Anna innanzi al Tribunale di Teramo per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali cui in narrativa, sulla base della documentazione allegata, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via principale:

accertare e dichiarare, il carattere personale sia del contratto di accordo commerciale n. 9271 del 09.03.2012 e del contratto di abbinamento commerciale e pubblicità del 09.03.12 ripassato tra la Sig. Di Lorenzo Anna legale rappresentante della ditta "Bar Il Sogno di Di Lorenzo Anna" e la Riviera Giochi Srl, in persona del legale rappresentante p.t.;

"accertare e dichiarare l'assenza dell'obbligo di pagamento di cui alla richiesta della Riviera Giochi Srl, effettuata in data 01.12.12 pari ad € 28.026,00, in favore dell'attrice e di ogni altra somma rivendicata, per qualsiasi titolo, ragione o causa;

accertare e dichiarare, la violazione dei generali principi di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali in relazione al comportamento della Riviera Giochi Srl e, per l'effetto, condannare la Riviera Giochi Srl, al risarcimento dei danni subiti e subendi patrimoniali, e non patrimoniali soprattutto in relazione all'immagine commerciale della nuova azienda per il mancato utilizzo dei locali che potevano essere usufruiti dai clienti per l'esercizio di Bar e caffetteria con un maggior introito economico mentre erano occupati illegittimamente dalle ingombranti apparecchiature elettroniche, innumerevoli telefonate alla Riviera Giochi Srl, il rischio di sanzioni da parte di Pubbliche Autorità, il notevole tempo perso, tolto all'attività



economica, che si quantificano in Euro 10.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o nella minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa anche a mezzo CTU o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ed oltre agli ulteriori danni subendi in corso di causa, anche per sanzioni da parte delle Pubbliche Autorità;

Si evidenzia che ai fatti esposti sarà applicabile qualsiasi schema di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale in cumulo o concorso che il Tribunale vorrà ravvisare nei fatti esposti.

Accertare e dichiarare, in caso di contestazione dei fatti esposti nel presente giudizio, la responsabilità aggravata ex art. 96 cpc della Riviera Giochi Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con conseguente condanna al pagamento della somma di € 5.000,00 o della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia.

In ogni caso: condannare la Riviera Giochi Srl alla rifusione di spese, compensi, diritti ed onorari di Avvocato, oltre accessori di legge, del presente giudizio.”

Si costituiva la Riviera Giochi S.r.l., rassegnando le proprie conclusioni come segue:

“Voglia l’ Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: a) Nel merito, in via principale: per tutti i motivi suesposti in narrativa, rigettare integralmente tutte, nessuna esclusa, le domande e le eccezioni formulate in atti ed a verbale d'udienza da parte attrice, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto ed accertare e dichiarare l'avvenuto subentro della sig.ra Mariani Roberta nell'accordo commerciale N. 9271, stipulato in data 09.03.2012 tra la sig.ra Di Lorenzo Anna e la Riviera giochi s.r.l., in seguito all'avvenuta cessione d'azienda avvenuta in data 14.09.2012 tra Di Lorenzo Anna e la sig.ra Mariani Roberta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 I comma, c.c. e delle altre norme di legge, non rivestendo il contratto de quo carattere personale;

In Subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito, rigettare le richieste risarcitorie formulate da parte attrice, anche ex art. 96 c.p.c., poiché infondate e comunque sfornite del benchè minimo supporto probatorio.

b) In via riconvenzionale: Per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare che la



sig.ra Mariani Roberta, titolare dell'impresa individuale "Bar Kalispera di Mariani Roberta" con sede in Giulianova (TE), via Nazionale per Teramo n. 196 si è resa inadempiente all'accordo commerciale N.9271 del 09.03.2012, rinnovatosi fino al 08.03.2014, in cui è subentrata per l'avvenuta cessione dello stesso, e per l'effetto dichiarare che la Riviera Giochi S.r.l. vanta un credito nei confronti della sig.a Mariani Roberta pari ad Euro 26.352,00, a titolo di penale per inadempimento contrattuale posto in essere, in applicazione dell'art. 19) del predetto contratto, e conseguentemente condannare la sig.a Mariani Roberta al pagamento in favore della Riviera Giochi S.r.l. della predetta somma di Euro 26.352,00, a titolo di penale per l'inadempimento contrattuale posto in essere, in applicazione dell'art. 19) del predetto contratto, ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre ad interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria a far data dal 06.11.2012.

c) Nel merito, sempre in via principale: per tutti i motivi suesposti in narrativa, rigettare le domande ed eccezioni formulate in comparsa di risposta ed a verbale d'udienza dalla parte convenuta Di Lorenzo Anna, limitatamente alla domanda e/o eccezione di improcedibilità della domanda dinanzi al tribunale Civile di Teramo in favore di arbitrato irrituale formulata in via preliminare e pregiudiziale ed alla domanda e/o eccezione di nullità e/o inefficacia delle clausole contenute nei contratti di accordo commerciale n. 9271 del 09/03/2012 e di abbinamento commerciale e di pubblicità del 09703/2012 e di nullità per vessatorietà della clausola penale (art. 19 del contratto) formulate in via principale, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto. d) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”

Si costituiva in giudizio Di Lorenzo Anna, rassegnando le seguenti conclusioni:

“In via preliminare e pregiudiziale, accertata l'esistenza di una valida clausola compromissoria tra le parti, dichiarare l'incompetenza e/o l'improcedibilità della domanda attrice, in favore dell'arbitrato irrituale di cui all'art. 24 del contratto. Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

I via principale, accertare la nullità e/o l'inefficacia delle clausole contenute nei contratti



di accordo commerciale n. 9271 del 9.3.2012 e di abbinamento commerciale e pubblicità del 9.3.2012, ed in particolare dichiarare la nullità per vessatorietà dell'art. 19 del prefato accordo (clausola penale).

Nel merito: accertare che i contratti di accordo commerciale n. 9271 del 9.3.2012 e di abbinamento commerciale e pubblicità del 9.3.2012 stipulati dalla S.ra Di Lorenzo Anna, nella sua qualità di titolare della ditta individuale denominata "Caffè di Di Lorenzo Anna" con la ditta Riviera Giochi S.r.l., con l'atto di vendita del 13.9.2012 sono ad ogni effetto di legge trasferiti in capo alla S.ra Mariani Roberta e, per l'effetto, dichiarare destituite di fondamento, sia in fatto che in diritto, le domande spiegate ex adverso.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge" E' dato certo, documentalmente provato, che la S.ra Mariani Roberta, titolare dell'impresa individuale "Bar Kalispera di Mariani Roberta", con contratto stipulato in data 14.09.2012 abbia acquistato l'azienda di proprietà della sig.ra Di Lorenzo Anna, titolare della impresa individuale "CAFFE' IL SOGNO di DI LORENZO ANNA", sita in Giulianova via Nazionale n. 196.

Al momento della cessione d'azienda, tra i rapporti contrattuali in essere in capo alla cedente vi erano: 1) l'accordo commerciale N. 9271 avente ad oggetto l'installazione-noleggio di apparecchi da intrattenimento della tipologia: art. 110 comma 6/A e comma 7 TULPS e art. 14 bis comma 5 DPR 640/72, più precisamente 1 F. Play-h-House, 2 slot di cui un Novastar, 4 sgabelli, i cambiamonete e 4 distanziali; 2) l'accordo aggiuntivo ed eventuale, di abbinamento commerciale e pubblicità, entrambi stipulati in data 09.03.2012 con la società Riviera Giochi S.r.l.

Tali accordi, di durata annuale, prevedevano il rinnovo automatico per uguale periodo alla prima scadenza del 09.03.2013, salvo disdetta da comunicarsi entro e non oltre sei mesi prima di tale data.

Come si evince dagli atti e come confermato tra l'altro dalla stessa parte attrice, la comunicazione di disdetta dei predetti contratti è stata inviata dalla S.ra Di Lorenzo Anna alla Riviera Giochi S.r.l. in data 11.09.2012 e, di conseguenza, oltre i tempi convenuti per



il legittimo diniego al rinnovo (6 mesi come da art. 10 dell'accordo commerciale de quo); la stessa è poi pervenuta alla Riviera Giochi il 19.09.2012, dopo che era già intervenuta la cessione dell'azienda.

Cosicchè i contratti de quo, essendosi rinnovati per un altro anno, e cioè fino al 08.03.2014, erano certamente in vigore alla data del 14.09.2012 in cui è avvenuta appunto la cessione dell'azienda.

Successivamente, gli apparecchi elettronici della Riviera Giochi S.r.l. sono rimasti in funzione presso i locali commerciali, ove la Sig.ra Mariani esercita l'impresa, fino al 06.11.2012, data della loro totale disinstallazione, come risulta dalla copia dei tabulati della società Gamenet S.p.a., concessionaria della gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali di cui all'art.110, comma 6, lettere a) eb), del T.U.L.P.S. e cioè ben oltre la data del 14.09.2012 in cui è stata ceduta l'azienda. Ancorchè parte attrice minimizzi tale circostanza, sostenendo che la mera accensione dei macchinari non equivale al loro utilizzo, e di conseguenza neghi la continuazione dell'accordo commerciale N. 9271, l'assunto è inconfutabilmente contraddetto dalle ricevute delle quote di incasso dei predetti apparecchi di gioco versate dalla Riviera Giochi S.r.l. alla sig.ra Mariani Roberta, prodotte in atti, di cui quelle del 25.09.2012 e 01.10.2012 sottoscritte dalla stessa titolare.

Risulta infatti con ciò pienamente provato in causa che, anche successivamente alla cessione dell'azienda, parte attrice ha continuato la collaborazione con la Riviera Giochi S.r.l. sulla base del precedente contratto stipulato dalla S.ra Di Lorenzo Anna, che si è trasmesso all'acquirente. Solo quando parte attrice ha ricevuto una migliore offerta da altra azienda concorrente nel settore ha deciso di interrompere ogni rapporto con la società convenuta, negando il subentro nell'accordo commerciale e formulando una serie di richieste risarcitorie.

La sig.ra Mariani Roberta è quindi subentrata automaticamente nell'accordo commerciale N. 9271 in precedenza stipulato dalla cedente S.ra Di Lorenzo Anna per l'esercizio dell'impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558, I comma c.c. Tale norma, infatti, considera effetto naturale della cessione d'azienda l'automatica successione





dell'acquirente in tutti i contratti precedentemente stipulati dal cedente. Diversamente, il contratto di abbinamento commerciale e pubblicità, stipulato in pari data, è venuto meno al momento della cessione dell'azienda così come convenuto tra i contraenti all'art. 8 dello stesso.

Parte attrice nega il subentro nell'accordo commerciale n. 9271 adducendo il carattere personale dello stesso. In particolare la Sra Mariani Roberta sostiene: - che all'art. 9 dell'accordo commerciale N. 9271 i contraenti hanno stabilito il divieto di subutilizzo dei macchinari e che l'esercizio di tali apparecchiature elettroniche è disciplinato dal testo Unico di Pubblica Sicurezza, con obbligo di iscrizione dell'esercente nell'elenco di cui all'art. 3 del D.D. 2011/ 31857 AAMS, desumendo da tali circostanze il carattere personale del contratto. Tali argomentazioni sono prive di fondamento giuridico e come tali vanno rigettate.

Se è vero infatti che il TULPS regola l'esercizio del gioco con l'utilizzo di macchinari e prescrive precise incombenze per il rilascio delle apposite licenze, rientrando tali attività nei monopoli di Stato, tuttavia è altrettanto vero che qualora i soggetti siano in possesso di quanto richiesto dalla legge per lo svolgimento dell'attività, i relativi contratti di noleggio ed utilizzo degli apparecchi di gioco restano regolati dalle norme del codice civile, con pacifica possibilità della loro cessione in una con il trasferimento dell'azienda. Nè può desumersi l'intrasmissibilità del contratto dalla previsione del divieto di subutilizzo dei macchinari, che nulla ha a che fare con la cessione della azienda e presuppone l'esistenza del rapporto contrattuale e la previa successione nello stesso contratto della cessionaria Mariani Roberta alla cedente Di Lorenzo Anna. A confutazione delle argomentazioni difensive di controparte, valga l'orientamento della prevalente giurisprudenza che identifica i contratti a carattere personale in quelli nei quali l'identità e le qualità personali dell'imprenditore alienante siano state in concreto determinanti per il consenso del terzo contraente, ossia nei quali, in considerazione dell'oggetto e della natura del negozio, la persona dell'alienante rivesta importanza tale da determinare la sua insostituibilità (Cass. n.1975/94 in motivazione; Cass. n.5495/2001). Si tratta di una



categoria alla quale appartengono sia i contratti a prestazione oggettivamente infungibile sia i contratti a prestazione soggettivamente infungibile, cioè considerata in concreto tale dalle parti.

Alla luce di tali criteri, nel caso di specie è evidente che trattasi di uno dei tanti accordi commerciali stipulati dalla proprietà per l'esercizio dell'azienda, al fine di incrementare l'attività di impresa e non si ravvedono elementi di infungibilità oggettiva o soggettiva della prestazione che giustifichino l'inapplicabilità dell'art. 2558, I comma c.c. Tanto più che Mariani Roberta, che, come da prova versata in atti, ha continuato ad utilizzare le macchine da gioco ben oltre il momento dell'acquisto dell'azienda era regolarmente iscritta per l'anno 2012 all'elenco di cui all'art. 3 del D.D. 2011/31857 AAMS richiesto per l'utilizzo dei macchinari ed ha poi stipulato un nuovo accordo commerciale con altra azienda concorrente della Riviera Giochi S.r.l.

Ritenuto quindi che l'attrice sia subentrata negli accordi commerciali già esistenti tra Riviera Giochi S.r.l. e la ditta di Di Lorenzo Anna, deve ritenersi che la stessa sia soggetta anche alla clausola compromissoria, secondo la quale "Le parti convengono che tutte le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente accordo commerciale siano definite a mezzo di un Arbitrato irrituale" (art. 24 dell'Accordo Commerciale n. 9271 del 09/03/2012).

L'arbitrato irrituale non trova una compiuta regolamentazione legislativa e si concretizza nell'accordo con cui al terzo viene affidato il compito di risolvere la controversia con una dichiarazione sostanzialmente transattiva, o accertativa dei diritti e degli obblighi delle parti, a seconda del contenuto dell'incarico. L'arbitrato rituale si conclude con un lodo che ha gli stessi effetti di una sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice ordinario mentre l'arbitrato irrituale è una procedura conosciuta tipicamente solo in Italia e si conclude con una decisione avente valore contrattuale ed impugnabile dinnanzi al Tribunale.

Il compromesso per arbitrato irrituale, con il quale le parti, in relazione a determinate controversie, conferiscono agli arbitri il mandato ad esprimere una volontà negoziale per





esse vincolante, non implica una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, ma comporta una situazione di improponibilità dell'azione. Ne consegue che l'eccezione rivolta ad opporre l'esistenza di detto compromesso non è soggetta ai limiti temporali previsti per le questioni di competenza, e resta proponibile anche nel successivo corso del giudizio, secondo le regole proprie delle eccezioni di natura sostanziale, senza che l'eventuale ritardo nella sua formulazione possa di per sé integrare una rinuncia tacita, in difetto di atti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso medesimo (Cass. n. 1367/1985).

Parte attrice ha eccepito che la clausola compromissoria non sarebbe applicabile, nel caso di specie, per la contemporanea pendenza di una domanda di risarcimento danni spiegata nei confronti della convenuta principale Riviera Giochi s.r.l. di talché, a fronte di più domande connesse, la competenza arbitrale verrebbe assorbita da quella ordinaria. Per giurisprudenza assolutamente costante e consolidata, infatti: “In presenza di una contestuale proposta davanti al giudice ordinario di più domande connesse, alcune di sua competenza ed altre di competenza arbitrale irrituale, non si verifica alcuna “vis attrattiva” di queste ultime verso la giurisdizione ordinaria. Tale soluzione non discende tuttavia dall’applicazione dell’art. 818-ter c.p.c., norma che disciplina i rapporti tra autorità giudiziaria e arbitri (rituali), ma dalla constatazione in termini generali dell’arbitrato irrituale come strumento che esclude la tutela giurisdizionale e con essa qualsiasi analogica applicazione delle norme processuali dettate per l’arbitrato rituale” (Cass. Civ., sez. III, 31/10/2019, n. 28011). La domanda di risarcimento danni è comunque una domanda accessoria ad altra principale, per cui non è propriamente esatto dire che sia una domanda (- autonoma ma - connessa).

Il presente giudizio va pertanto dichiarato improcedibile.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo conformemente al Decreto del Ministero della Giustizia n. 147/2022, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, così decide:



- 1) Dichiara l'improcedibilità della domanda attrice e della domanda riconvenzionale;
- 2) Condanna "MARIANI ROBERTA, titolare dell'impresa individuale "BAR KALISPERA di Mariani Roberta", alla rifusione delle spese di lite in favore della RIVIERA GIOCHI S.R.L., liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 3) Condanna "MARIANI ROBERTA, titolare dell'impresa individuale "BAR KALISPERA di Mariani Roberta", alla rifusione delle spese di lite in favore di DI LORENZO ANNA, liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Teramo, 4.4.2023

IL GIUDICE

Dott.ssa Sabrina Cignini

Arbitrato in Italia

